



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **181** del 05/02/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AVV/DEL/2019/00122

OGGETTO: Incarichi legali esterni. DGR n. 469 del 27.3.2018 – Precisazioni.

L'anno 2019 addì 05 del mese di Febbraio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V.Presidente	Antonio Nunziante	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Cosimo Borraccino	Assessore	Leonardo di Gioia
Assessore	Loredana Capone	Assessore	Alfonsino Pisicchio
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Raffaele Piemontese		
Assessore	Salvatore Ruggeri		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

Amenite
M.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

V. Presidente
M.

Con Deliberazione n. 469 del 27/03/2018 recante: "Incarichi legali esterni. Art. 13-bis della L. 31.12.2012 n. 247. Integrazione alle DGR n. 2848 del 20.11.2011, n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012", la Giunta Regionale ha adeguato la disciplina del conferimento degli incarichi ai legali esterni al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., nonché al principio dell'equo compenso di cui all'art. 13-bis della L. n. 247 del 31.12.2012, aggiunto dall'art. 19-quaterdecies della legge di conversione n. 172 del 4.12.2017 e successivamente modificato in sede di legge di bilancio 2018, n. 205 del 27.12.2017.

In particolare, con la citata delibera la Giunta Regionale ha stabilito che il compenso da pattuire in sede di affidamento dell'incarico difensivo deve essere determinato applicando i parametri medi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, come previsti dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012 - attualmente D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. - ragionevolmente decurtati del 50%.

Tuttavia, in sede di prima applicazione della suddetta disciplina, con riferimento alle cause di valore indeterminabile, alle cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 di cui all'art. 6 del D.M. 55/2014 e ss.ii.mm., nonché con riferimento alla novella introdotta dall'art. 4, comma 10 bis, del D.M. n. 37/2018, è emersa la necessità di fornire le seguenti indicazioni di natura meramente ricognitiva dei contenuti della deliberazione n. 469/2018.

Più specificatamente:

1) Il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, all'art. 5, comma 6, stabilisce che le cause di valore indeterminabile "si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00".

Il range di valori sopra richiamato (da € 26.000,00 a € 260.000,00), di fatto, comprende due fasce tariffarie (da € 26.000 a € 52.000 e fascia da € 52.000 a € 260.000), mentre il valore delle cause di particolare importanza è compreso nella fascia tariffaria da € 260.000,00 fino a € 520.000,00.

La precedente disciplina di cui alla DGR n. 1985 del 16.10.2012 stabilisce che le cause di valore indeterminabile sono suddivise in:

- cause di ordinaria importanza;
- cause di particolare interesse;
- cause di straordinaria importanza.

Ne consegue che per rendere sovrapponibili i valori utilizzati dalla precedente disciplina (DGR 1985/2012) ai parametri applicabili alle cause di valore indeterminabile per come recepiti nella DGR 469/2018 attualmente in vigore, e garantire alla P.A. la possibilità di predeterminare e prevedere i costi del servizio legale, per le cause di valore indeterminabile di cui all'attuale disciplina (D.G.R. 469/2018) l'onorario è determinato con l'applicazione dei seguenti parametri (ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.):

- Ordinaria importanza –complessità bassa- valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 decurtati del 50 % ex DGR n. 469/2018;



- Particolare interesse –complessità media- valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000 decurtati del 50% ex DGR n. 469/2018;
- Particolare o straordinaria importanza- complessità alta- per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale – valori medi dello scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00 decurtati del 50% ex DGR n. 469/2018.

2) Inoltre: per le cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 si dà atto che l'incremento percentuale è quello previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (30 %), ferma restando la decurtazione del 50% ex DGR n. 469/2018.

3) Quanto alla novella introdotta dall'art. 4, comma 10 bis, del D.M. n. 37/2018, si dà atto che, nei giudizi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato, ove siano proposti motivi aggiunti, è riconoscibile l'ulteriore compenso relativo alla sola fase introduttiva applicando i medesimi criteri di cui alla DGR 469/2018.

4) Peraltro, con riferimento all'attività giudiziale penale, il Direttivo della Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola" con mail del 11.12.2017 ha sollevato dubbi interpretativi riguardo all'ambito applicativo dell'art. 1, comma 4 bis della L.R. n. 26 giugno 2006 n. 18 istitutiva dell'Avvocatura regionale ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, così come modificata dall'art. 42 della L.R. n. 37 dell'1 agosto 2014.

Il comma citato così dispone:

"Gli Avvocati officiati dalla Regione Puglia sono tenuti a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione Puglia, oltre a dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Avvocato Coordinatore o del Dirigente Legale, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse".

Anche la convenzione per incarico professionale, approvata con DGR n. 2848 del 20.11.2011 e da ultimo modificata con DGR n. 469 del 27.3.2018, all'art. 4 "Obblighi del Professionista" prevede che:

"Il Professionista si obbliga:

-a comunicare prontamente all'Avvocatura Regionale l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;

(omissis)

-a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione, oltre a dichiarare di averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva subordinatamente alla verifica, da parte dell'Avvocato Coordinatore o del Dirigente Legale, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse".

Sul punto la Camera penale ha evidenziato che non dovrebbero rientrare, tra gli incarichi giudiziari in "contraddittorio" con l'Ente regionale, i procedimenti penali in cui il Professionista esterno già difenda l'imputato e la Regione si sia costituita parte civile solo successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., per mezzo di altro difensore.

Ritenuto di condividere tale osservazione atteso che il titolare dell'azione penale, ovvero il diretto e necessario "contraddittore" dell'imputato, diversamente dagli altri settori giudiziari, è l'Ufficio della Procura e non la Regione, parte meramente eventuale,



la quale, se del caso, interviene nel procedimento ma sempre in una fase successiva alla costituzione della difesa dell'indagato, si dà atto che, nell'ipotesi in esame, l'applicazione del principio innanzi esposto non determina in via generale, salva una eventuale diversa valutazione da operare caso per caso, una situazione di conflitto d'interessi e/o di incompatibilità e inconfiribilità.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m. e i

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA


Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) Dare atto che per le cause di valore indeterminabile di cui all'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. l'onorario è determinato con l'applicazione dei seguenti parametri:
 - Ordinaria importanza –complessità bassa- valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 decurtati del 50 % ex DGR n. 469/2018;
 - Particolare interesse –complessità media- valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000 decurtati del 50% ex DGR n. 469/2018;
 - Particolare o straordinaria importanza –complessità alta- per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, valori medi dello scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00 decurtato del 50% ex DGR n. 469/2018;
- 2) dare atto che per le cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 di cui all'art. 6 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si applica l'incremento percentuale indicato nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (30 %), ferma restando la decurtazione del 50% ex DGR n. 469/2018;
- 3) dare atto che nei giudizi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato, ove siano proposti motivi aggiunti, è riconoscibile l'ulteriore compenso relativo alla sola fase introduttiva applicando i medesimi criteri di cui alla DGR n. 469/2018;
- 4) dare atto che nell'ipotesi di attività giudiziale penale, tra gli incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Ente regionale di cui all'art. 1, comma 4 bis, della L.R. n.



18/2006, non rientrano i procedimenti penali in cui il Professionista esterno già difenda l'imputato e la Regione si sia costituita parte civile successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., per mezzo di altro difensore, salva una eventuale diversa valutazione da operare caso per caso;

- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

<p>Il Segretario Generale della Giunta Regionale Dott. Roberto Veneri</p> 	<p>Il Presidente della Giunta dott. Antonio NUNZIANTE</p> 
--	---

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA G.R., E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.


Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Enrica Messineo




L'Avvocato Coordinatore

Avv. Rossana Lanza



IL PRESIDENTE

(dott. Michele Emiliano)



AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Il Segretario Generale
della Giunta Regionale
Dott. Roberto Venneri

Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Dott. Roberto Venneri

